

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
E LA SOCIETA' "SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA S.R.L." PER
LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI -----**

TRA

la COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA, con sede in Nozza di Vestone, Via Gen. Reverberi n. 2, codice fiscale 87002810171, che interviene nella persona del ----- in qualità di ----- dell'Ente

E

la società "SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA S.R.L." con sede legale in Nozza di Vestone, Via Gen. Reverberi n. 2, codice fiscale e P.IVA 03597190986, iscritta al n. 547864 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Brescia, rappresentata dall'Amministratore, Legale Rappresentante, Sig. ----- (di seguito denominata "Società" o "SAEVS").

- **Visto** l'art. 28 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che al comma 1 attribuisce alle Comunità Montane l'esercizio associato delle funzioni proprie dei comuni o conferite dalla Regione;

- **Dato atto** che, con Deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana n°2054 del 31 luglio 2013, si era provveduto a deliberare la costituzione della Società "Servizi Energia Valle Sabbia S.r.l." per la gestione di servizi nel settore dell'energia;

- **Dato atto** che, con Deliberazione dell'Assemblea della Comunità Montana n°2174 del 22 dicembre 2016, sono state approvate le modifica Statutarie della "*Servizi Energia Valle Sabbia S.r.l.*", rendendo di fatto possibile la gestione dei servizi di interesse generale (tra i quali è compreso il servizio di igiene urbana), ed è stata variata la denominazione in "*Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl*";

- **Ricordato** che con deliberazione **n. 2014** in data **22/12/2011** l'assemblea della Comunità Montana ha approvato, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 lettera e) dello Statuto, la "*Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali*" poi modificata con le successive deliberazioni assembleari **n. 2018** in data **26/04/2012**, **n. 2032** in data **20/12/2012** e **n. 2065** in data **28/11/2013**, che regola i rapporti tra la Comunità Montana, i comuni e le società di servizi. Tale Convenzione risulta essere in scadenza al 31/12/2017;

- **Considerato** che, alla luce della scadenza della Convenzione di cui sopra, con deliberazione n. 2188 in data 04/05/2017 l'assemblea della Comunità Montana ha approvato, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 lettera e) dello Statuto, la "*Convenzione quadro per la*

gestione associata di funzioni e servizi comunali" avente durata per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2024;

- **Considerato** che, a seguito di aumento di Capitale Sociale, i Comuni di ----- hanno Deliberato in Consiglio Comunale l'acquisizione della rispettiva quota della Società "*Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl*" e pertanto saranno Soci della Società unitamente alla Comunità Montana a seguito di perfezionamento con successivi atti;

- **Considerato** che i Comuni di ----- hanno, con la medesima Deliberazione di Consiglio Comunale, stabilito:

- di affidare alla Comunità Montana di Valle Sabbia, nell'ambito della vigente e della nuova "Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per il periodo 2018-2024" il servizio di igiene urbana;
- di approvare il Capitolato Tecnico Prestazionale che individua le caratteristiche tecniche e le modalità di espletamento del servizio di igiene urbana nel Comune;
- di approvare il preventivo di spesa del Comune (scheda costi) formulato dalla Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl, inerente il costo annuo del servizio di igiene urbana;
- di ritenere opportuno procedere ad affidare in "*house providing*" alla società "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl il servizio di gestione dei rifiuti a partire dall'anno 2018, alle condizioni tecniche, gestionali, operative ed economiche di cui al Capitolato tecnico dei servizi di Igiene Urbana e del Piano Industriale, integrato sulla base della scheda costi del Comune;
- di delegare la Comunità Montana di Valle Sabbia, in base alla vigente "Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali", a provvedere ad affidare in "*house providing*" alla società "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl" il servizio di gestione dei rifiuti;

- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice);

- Visti in particolare:

- l'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra "nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla

legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.”

- l'articolo 192 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 che, relativamente al regime speciale per gli affidamenti in house stabilisce che:

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

- **Viste** le “Linee guida n°7, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n°235 del 15 febbraio 2017, in base alle quali:

- A partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida (29 marzo 2017) i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house. La mancata trasmissione all'Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti con l'applicativo on line di cui al punto 4.4, oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti di cui al punto 3, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016;
- Fino alla data di cui al punto precedente (27 giugno 2017) i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice.
- Che l'effettivo inizio del servizio è comunque programmato all'1.1.2018

- **Appurato** che per l'*affidamento in house* a SAEVS Srl sono rispettate tutte le condizioni necessarie per tale operazione e delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice, come riportato nell'allegata “*Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto, secondo la formula dell'in house providing, del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società partecipata Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl*” .

- a) La Comunità Montana e i Comuni esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) La quasi totalità (oltre l'80%) delle attività di SAEVS Srl sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Comunità Montana. Inoltre il vincolo

dell'80% è stato espressamente riportato nell'art. 2, comma 6, dello Statuto sociale della Società. ;

c) In SAEVS Srl non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati; e che si provvederà ad presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto ai sensi de punto 9.2 delle Linee guida ANAC n°7 “*da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house*”, considerato che l'effettivo avvio del servizio avverrà nel 2018;

O in alternativa

- **Considerato** che si è provveduto in data ----- a presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto ai sensi de punto 9.2 delle Linee guida ANAC n°7 “*da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house*”;

- **Visto** il comma 2 dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 che così dispone:
“2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

- **Precisato** che si è proceduto alla verifica di tali circostanze relativamente all'affidamento alla Società **SAEVS Srl** della Gestione del Servizio di Igiene Urbana nei Comuni della Valle Sabbia e Muscoline, come risulta dalle analisi effettuate dall'ufficio dell'Aggregazione Funzione Rifiuti della Comunità Montana di Valle Sabbia nel documento denominato “*Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto, secondo la formula dell'in house providing, del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società partecipata Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl*”;

- **Vista** la Delibera della Corte dei Conti del Lazio n. 2 del 19/12/2014 dalla quale emerge che l'affidamento di incarichi “in house” debba essere ***preceduto da apposito contratto di servizio***;

- **Visto** lo Statuto della SAEVS Srl che all'art. 24.4 dispone che Devono comunque essere prese con il voto favorevole dei Comuni direttamente interessati le delibere che modificano le tariffe applicabili agli utenti dei servizi gestiti (se deliberate dalla società), che riguardano le modalità gestionali e di espletamento del servizio nel singolo comune o che riguardano ogni altro elemento riservato dalla legge al potere di verifica da parte del

Comune interessato, salvo che si tratti di decisioni connesse all'esercizio di impianti comuni a servizio della generalità di soci;

- **Visto** il Preventivo di spesa complessivo annuale (allegato ---), derivante dai singoli preventivi (schede costi) predisposti da SAEVS Srl ai Comuni ed approvati dai rispettivi Consigli Comunali;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Oggetto del contratto di servizio

1. Oggetto del presente contratto è l'affidamento alla Società "Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl, del servizio di igiene urbana in forma associata nei Comuni di -----, come descritti nell'Allegato Capitolato Tecnico Prestazionale.
2. L'affidamento dei servizi nella forma dell'"*in house providing*", è fatto sulla base dei preventivi di spesa (Schede Costi) forniti da SAEVS Srl e richiamati in premessa.
3. La Comunità Montana, per sé e per i Comuni, potrà affidare alla Società ulteriori servizi, connessi o complementari a quelli contemplati nei preventivi in premessa purché rientranti nell'oggetto sociale della società, sulla base di specifici preventivi di spesa.

Art. 2 - Durata

1. L'affidamento della gestione dei servizi ha **durata pari a 7 anni (84 mesi), decorrenti dall'effettivo avvio del servizio risultante da apposito verbale**, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 11. L'eventuale rinnovo, se consentito dalle norme, sarà subordinato ad espresso accordo tra le Parti. Si rimanda comunque all'art. 7 – *Durata dell'affidamento* dell'allegato Capitolato Tecnico Prestazionale.
2. Alla scadenza del presente contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13.
3. La Società è tenuta a garantire, alle condizioni al tempo in essere, la continuità della gestione fino al **alla scadenza contrattuale**.

Art. 3 - Proroga

Qualora, alla scadenza del contratto, non fosse possibile esperire in tempo utile le procedure necessarie per il nuovo affidamento dei servizi, Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. sarà tenuta – previa richiesta formulata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia mediante lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata spedita almeno tre mesi prima della scadenza – alla prosecuzione dei medesimi servizi, in regime di temporanea "prorogatio" nel limite massimo di dodici mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, suddiviso in dodicesimi, indennizzo alcuno ad esclusione della revisione del canone stesso secondo quanto stabilito nel capitolato.

Art. 4 - Descrizione dei servizi

1. I servizi affidati riguardano la Gestione del Servizio di Igiene Urbana nei Comuni della Valle Sabbia e Muscoline, così come definiti e classificati dall'art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., che dovranno essere svolti con le modalità riportate nell'allegato Capitolato Tecnico Prestazionale e come indicato nei preventivi in premessa richiamati e riportati.

Art. 5 - Rapporti Economici

1. La Comunità Montana corrisponderà a SAEVS Srl, per lo svolgimento dei servizi sopra individuati, la somma annua prevista pari ad € ----- (oltre IVA al 10% pari ad € -----), per un importo complessivo contrattuale presunto di € ----- (oltre IVA al 10% pari ad € -----). Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di € ----- (IVA esclusa) per oneri della sicurezza.

2. I corrispettivi maturati verranno fatturati alla Comunità Montana e liquidati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, previo visto dell'ufficio comune dell'Aggregazione Rifiuti, che:

- a) verifica l'avvenuto adempimento alle disposizioni previste nel contratto e nel Capitolato;
- b) accerta la regolarità contributiva mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC;
- c) verifica che le fatture siano redatte in maniera completa ed esaustiva, descrittive di ogni singola tipologia di servizio e del costo relativo a ciascun servizio.

3. Per le particolari modalità di fatturazione dei corrispettivi e per le disposizioni inerenti l'aggiornamento e la determinazione dei corrispettivi si rimanda all'Art. 18 – Corrispettivo, adeguamenti e pagamenti” del Capitolato Tecnico Prestazionale.

4. Il corrispettivo potrà essere aggiornato sulla base degli ulteriori affidamenti di servizi effettuati ai sensi dell'art. 1 comma 3.

Art. 6 - Controllo della gestione del servizio

1. La Comunità Montana si riserva il diritto di controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed, in particolare, degli standard qualitativi definiti per gli specifici servizi. In particolare si rimanda all'art. 9 – “Controllo dei Servizi” dell'allegato Capitolato.

2. La Comunità Montana provvederà, attraverso l'ufficio comune dell'Aggregazione Rifiuti e attraverso i Responsabili dei diversi Servizi, ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi.

3. Al fine di consentire alla Comunità Montana di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire tutte le informazioni dalla stessa richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Inoltre, coerentemente con quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento disciplinante i Controlli Interni della Comunità Montana, SAEVS Srl produce la documentazione necessaria

per il controllo economico finanziario ed in particolare per la verifica del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica entro le date stabilite da Comunità Montana stessa.

In particolare, come prescritto dal principio contabile 4.2:

- Budget annuale e eventuali assestamenti suddiviso per servizi
- Situazione economica e patrimoniale (situazione contabile);
- Prospetto crediti verso Comunità Montana;
- Comunicazione in merito alle variazioni del personale verificatesi nell'anno e rispetto delle norme in materia di personale;
- Comunicazione in merito a mutui e leasing;
- Comunicazione impegni di spesa relativi ad esercizi non considerati nel bilancio di previsione della Comunità Montana;
- Prospetto di resoconto finanziario

4. SAEVS si obbliga a comunicare alla Comunità Montana i seguenti dati di gestione:

- Relazione annuale sull'andamento dei servizi affidati;
- Il Report mensile delle segnalazioni/richieste effettuate dai cittadini al conctat center, suddiviso per Comune.
- I dati inerenti i quantitativi e le tipologie di rifiuti raccolti dovranno essere inseriti in un apposito software, accessibile alla Comunità Montana, che consenta sia per Comune sia complessivamente di verificare l'andamento della raccolta differenziata per determinati periodi, di effettuare report (anche con grafici riepilogativi) e di effettuare confronti dei dati su diversi Enti e periodi. Tale software è ritenuto indispensabile al fine poter di monitorare costantemente il servizio verificando il raggiungimento degli obiettivi di raccolta dei rifiuti previsti in progetto e, nel caso in cui si verificano discostamenti, di poter intervenire sul servizio o tramite apposite campagne di comunicazione;
- Ad ogni variazione, i prezzi o i ricavi derivanti dallo smaltimento/trattamento dei rifiuti derivanti dalle procedure di gara effettuate dalla Società o dalle Convenzioni sottoscritte con i Consorzi di Filiera;
- Semestralmente i dati inerenti la qualità del materiale differenziato raccolto (principali raccolte) mediante l'effettuazione di apposite indagini merceologiche;
- Dovrà essere fornito alla Comunità Montana l'accesso al software/applicativo web per la geo-localizzazione degli automezzi e dei percorsi effettuati, che si baserà su un'apposita cartografia Google o proprietaria. I dati raccolti dovranno essere trasmessi in tempo reale e immediatamente disponibili;
- Report tecnici trimestrali, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e sull'erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti;
- Report economici, contenenti dati sull'andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui flussi di spesa per investimenti;
- Tempestivamente, le problematiche insorte durante l'esecuzione dei servizi che, in qualsiasi misura, abbiano impedito il corretto svolgimento dello stesso, in modo da consentire al Comune e alla Comunità Montana un tempestivo intervento risolutore

- Con frequenza mensile i dati relativi ai casi di scorretta esposizione e/o abbandono dei rifiuti con riferimento al Regolamento Comunale. Le informazioni possono essere fornite anche mediante apposito accesso a software/applicativi informatici messi a disposizione dei Comuni e della Comunità Montana.

5. La Comunità Montana provvederà al controllo e alla verifica delle comunicazioni di SAEVS, direttamente per le attività espletate a proprio favore e tramite alcuni comuni scelti a campione per le attività svolte a favore degli stessi.

Art. 7 – Aggiornamento/Modifiche contatto

Potranno essere concordati aggiornamenti e/o modifiche nell'espletamento dei servizi (sia negli importi che nelle modalità), come meglio definito nell'allegato Capitolato.

In particolare ai sensi dell'art. 1 comma 3, potranno essere espletati servizi non compresi in quelli elencati all'art. 3, sulla base di specifici preventivi di spesa.

Tali modifiche, se di contenute entità, saranno formalizzate con accordo aggiuntivo e non daranno luogo ad un nuovo contratto.

Art. 8 - Impegni della Comunità Montana

1. La Comunità Montana si impegna nei confronti della Società ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto garantendo la continuità della piena collaborazione dei propri servizi ed uffici.

Art. 9 - Partecipazione

SAEVS Srl garantisce, attraverso gli organismi di indirizzo e di controllo previsti nel proprio statuto, la partecipazione dei Comuni fruitori dei servizi erogati alle scelte di indirizzo, di controllo e gestionali, oltre all'accesso alle informazioni che li riguardano, sia per quanto concerne la corretta erogazione del servizio, sia per favorire l'utilizzo dei servizi stessi ai propri cittadini.

Art. 10 - Contestazioni e inadempimenti

1. Qualora una Parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

2. Entro il termine indicato, la Parte alla quale è stato contestato l'addebito potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Art. 11 - Risoluzione del contratto con revoca del servizio

1. Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi di grave inadempimento:

a) interruzione delle attività per una durata superiore a giorni 15 giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Società;

b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave della Società;

2. La risoluzione del contratto comporta il risarcimento dei danni provocati e l'automatica revoca dell'affidamento del servizio.

Art. 12 - Foro competente

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente art. 11, esclusivamente competente sarà il Foro di Brescia.

Art. 13 - Regolazione dei rapporti alla scadenza dell'affidamento

1. In caso di mancato rinnovo del presente contratto, allo scadere del termine contrattuale, o in qualsiasi altro caso di interruzione anticipata dello stesso i beni e gli impianti concessi in uso alla Società dalla Comunità Montana al momento dell'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto, o concessi successivamente dalla stessa, dovranno essere restituiti alla Comunità Montana in buono stato di conservazione, senza alcun onere.

Art. 14 - Spese contrattuali

1. Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata. Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società.
2. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d'uso, con spese di registrazione a carico della parte richiedente.

Si allega la seguente documentazione:

- ALL . XX - "Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto, secondo la formula dell'in house providing, del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica in favore della società partecipata Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl";
- All. XX – Preventivo annuale complessivo del servizio;
- All. XX – Capitolato Tecnico Prestazionale del servizio.

Letto, confermato e sottoscritto

PER LA COMUNITA' MONTANA

Il -----

*(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D.,
Codice Amministrazione Digitale,
D. Lgs 07.03.2005 n. 82)*

PER SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL

L' Amministratore Unico

*(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D.,
Codice Amministrazione Digitale,*

D. Lgs 07.03.2005 n. 82)